Verbale di accordo

Il giorno 15 gennaio 2019 si sono incontrate, quali Parti istitutive del Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat (di seguito Fondo),

FCA N.V. e CNH Industrial N.V. in nome proprio e in nome e per conto delle Società dei rispettivi Gruppi iscritte al Fondo

е

l'Associazione Quadri e Capi Fiat - Rappresentanza

e hanno convenuto quanto segue.

Premesso che:

- le Parti istitutive del Fondo sono attualmente impegnate nell'attività di negoziazione per il rinnovo del CCSL, nell'ambito del quale si colloca la disciplina contrattuale del Fondo;
- in data odierna il Consiglio di Amministrazione del Fondo si è riunito per aprire le procedure del rinnovo elettorale degli Organi sociali;
- in tale sede si è valutato necessario rivedere il Regolamento elettorale del Fondo ai fini di maggiore chiarezza espositiva delle previsioni dello stesso e di adeguamento delle procedure/tempistiche elettorali in un'ottica di ottimizzazione complessiva del processo;
- il Consiglio di Amministrazione del Fondo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 dell'accordo istitutivo del 1° dicembre 1997, ha discusso le modifiche al Regolamento elettorale e, valutatele positivamente, le ha approvate in data odierna;

tutto ciò premesso le Parti, in conformità con quanto previsto dall'accordo istitutivo del 1° dicembre 1997, approvano in ogni sua parte il nuovo Regolamento elettorale nella versione, che qui allegano quale parte integrante delle intese sul Fondo, che sostituisce dalla data odierna il Regolamento precedentemente in vigore.

Letto, confermato, sottoscritto.

CNH Indus**tr**ial N.V.



REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI E DELLE SOCIETA' ASSOCIATE NELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 15 gennaio 2019

Art. 1 - Indizione delle elezioni e relative comunicazioni

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti dell'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione indice le elezioni per il rinnovo della stessa, stabilendo il periodo dell'esercizio di voto e informando le Parti istitutive.

Il Consiglio di Amministrazione provvede inoltre a stabilire le modalità e i contenuti delle comunicazioni necessarie per informare tutte le Società associate al Fondo e, anche per il loro tramite, tutti i lavoratori aderenti al Fondo. Specifica comunicazione a tutti gli associati sarà predisposta direttamente dal Fondo attraverso opportuna pubblicazione sul proprio sito internet ed attraverso eventuali altri mezzi.

Art. 2 - Definizione dei raggruppamenti

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei dati aggiornati in possesso del Fondo relativi al numero dei lavoratori iscritti e alle Società associate, definisce le misure della composizione dell'Assemblea dei Delegati del Fondo in rapporto proporzionale al numero degli iscritti prevedendo l'espressione della rappresentanza come indicato dai vigenti accordi tra le Parti istitutive.

Il Consiglio di Amministrazione forma almeno tre raggruppamenti di Società e di lavoratori alle stesse appartenenti a cui assegna un adeguato diritto di rappresentanza nell'ambito di ciascun raggruppamento.

Il numero dei rappresentanti assegnati ad ogni raggruppamento per ciascuno dei due ambiti di rappresentanza, tenuto conto del numero degli associati compresi nel raggruppamento stesso, è definito come segue:

- a. tredici per le Società del Gruppo FCA e tredici per i lavoratori ad esse appartenenti;
- b. cinque per le Società del Gruppo CNH Industrial e cinque per i lavoratori ad esse appartenenti;
- c. due per le Società terze e due per i lavoratori ad esse appartenenti.

Gli associati iscritti al Fondo in forza di prosecuzione volontaria o per mera continuità dell'adesione in assenza di riscatto, cessato il rapporto di lavoro con la società di appartenenza, saranno compresi nel raggruppamento della società di ultima appartenenza.

Q #1

1



Art. 3 - Designazione dei rappresentanti delle Società associate

Le Parti istitutive datoriali, ricevuta la comunicazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo dell'indizione delle elezioni, provvedono a designare entro i trenta giorni successivi i componenti dell'Assemblea dei Delegati in rappresentanza delle Società associate.

Le nomine sono articolate in tre raggruppamenti, come definiti dal precedente art. 2 nel rispetto dei vigenti accordi tra le Parti istitutive. FCA N.V. nomina i tredici componenti in rappresentanza delle Società appartenenti al suo Gruppo e i due in rappresentanza delle Società terze, CNH Industrial N.V. nomina i cinque componenti in rappresentanza delle Società appartenenti al suo Gruppo.

L'elenco dei rappresentanti delle Società associate è inviato in forma scritta e in busta chiusa oppure in allegato di posta elettronica al Consiglio di Amministrazione.

Ogni elenco dovrà contenere un numero di rappresentanti pari al numero dei Delegati da nominare incrementato di un terzo, per consentire le sostituzioni necessarie per comporre il Consiglio di Amministrazione ed eventuali sostituzioni di dimissionari.

Una volta esauriti i componenti designati nel suddetto elenco, qualora un rappresentante designato in seno all'Assemblea dei Delegati decada o cessi per qualsiasi motivo prima della scadenza del mandato, la designazione del relativo sostituto avviene nell'ambito del proprio raggruppamento di rappresentanza tramite apposita lettera inviata da FCA N.V. o da CNH Industrial N.V. al Fondo.

Art. 4 - Modalità di voto per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori associati - compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Fondo procede alle elezioni attraverso un sistema di votazione elettronica.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo:

- 1. seleziona il service fornitore del servizio
- 2. definisce la procedura di voto elettronico a distanza con il service incaricato della gestione elettronica;
- 3. definisce i raggruppamenti e la loro ripartizione numerica e, successivamente, ne verifica l'adequatezza e l'eventuale necessità di modifica;
- 4. nomina i componenti della Commissione elettorale di cui all'art. 5;
- 5. promuove la raccolta delle candidature attraverso opportune comunicazioni tramite il sito internet del Fondo e/o la posta elettronica;
- 6. riceve dalla Commissione elettorale il verbale dello scrutinio delle schede e proclama i nominativi degli eletti nell'ambito di ciascun raggruppamento.

Non sono eleggibili, limitatamente alle elezioni in cui svolgono tale incarico, i componenti della Commissione elettorale.

att

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR



Art. 5 - Commissione elettorale

Contestualmente all'indizione delle elezioni, il Consiglio di Amministrazione nomina i quattro componenti della Commissione elettorale: il Direttore del Fondo e tre membri designati, uno dalla Parte istitutiva datoriale e due da quella dei lavoratori.

La Commissione elettorale è domiciliata presso la sede del Fondo e si avvale dell'indirizzo di posta elettronica del Direttore del Fondo.

l compiti della Commissione elettorale sono:

- acquisire le candidature, verificatane la regolarità di presentazione;
- formare le liste dei candidati per ciascun raggruppamento;
- almeno 20 giorni prima dell'apertura delle operazioni elettorali, predisporre la comunicazione delle liste agli associati;
- comunicare agli associati del Fondo, anche tramite il service incaricato, le istruzioni sulle modalità di votazione elettronica; tale comunicazione sarà effettuata per mezzo di posta elettronica o, per gli aderenti di cui non sia noto l'indirizzo e-mail, con le modalità che saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- promuovere lo scrutinio elettronico, presidiando la correttezza delle operazioni previste;
- redigere il verbale delle operazioni di scrutinio con l'indicazione, secondo l'ordine della graduatoria generale, dell'elenco dei nominativi dei candidati eletti per ciascun raggruppamento e dei voti ottenuti da ciascuno.

L'attività e le funzioni della Commissione elettorale cessano dopo la redazione del verbale dello scrutinio delle schede, stilata la graduatoria generale delle preferenze, con la comunicazione dei nominativi degli eletti nell'ambito di ciascun raggruppamento al Consiglio di Amministrazione del Fondo.

Art. 6 – Elezione dei rappresentanti dei lavoratori associati

Tutti i lavoratori e i prosecutori volontari associati al Fondo hanno diritto di voto e lo esercitano, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, votando per un numero massimo di quattro candidati della lista composta nell'ambito del proprio raggruppamento di appartenenza.

Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti in ciascun raggruppamento nel limite massimo di cui all'art. 2.

Qualora un rappresentante designato in seno all'Assemblea dei Delegati decada o cessi per qualsiasi motivo prima della scadenza del mandato, è automaticamente sostituto dal candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti nell'ambito del proprio raggruppamento di rappresentanza.

Oleff

#



Art. 7 - Raccolta delle candidature e formazione delle liste elettorali

Entro i quindici giorni successivi all'indizione delle elezioni di cui all'art. 1 il Consiglio di Amministrazione del Fondo promuove la raccolta delle candidature mediante apposita comunicazione da diffondere a tutti i lavoratori e i prosecutori volontari associati con i mezzi ritenuti più idonei.

La comunicazione deve, tra l'altro, riportare la data entro la quale le candidature dovranno pervenire per iscritto alla Commissione elettorale presso la sede del Fondo, che non potrà essere inferiore a trenta giorni prima dell'inizio del periodo fissato per l'esercizio del voto. Non saranno ritenute valide le candidature che perverranno successivamente a detto termine.

Gli associati che intendono candidarsi devono far pervenire alla segreteria del Fondo l'apposito modulo sottoscritto. Ne potrà essere anticipata copia per fax o in allegato di posta elettronica, fermo restando l'obbligo di consegna dell'originale sottoscritto entro il termine previsto al secondo capoverso. Il modulo sarà disponibile sul sito internet o presso la segreteria del fondo.

Gli associati al Fondo che, dopo la presentazione della propria candidatura e prima della proclamazione degli eletti, perdono la qualità di socio, vengono esclusi dalla graduatoria delle preferenze non essendo più eleggibili.

Ogni lista potrà essere composta da un numero di candidati almeno pari al numero dei rappresentanti che possono essere eletti nel suo ambito, anche al fine di consentire le necessarie sostituzioni in corso di mandato; il numero di candidati di ogni lista non potrà in ogni caso essere superiore al triplo dei rappresentanti da eleggere nell'ambito di riferimento. Qualora risulti un numero di candidature superiore, la Commissione elettorale comporrà la lista secondo un criterio basato sull'anzianità di iscrizione al Fondo, e, in subordine, tenendo conto dell'ordine temporale di presentazione della candidatura.

La Commissione elettorale, entro i due giorni lavorativi successivi al termine previsto per la presentazione delle candidature, comunica gli elenchi all'Associazione Quadri e Capi Fiat - Rappresentanza, che dovrà verificarne l'adeguatezza rispetto alla ripartizione di cui all'art. 2 e ai limiti numerici previsti; e qualora sia necessario, integrarla con candidati di sua scelta individuati nell'ambito degli associati al Fondo. In ogni caso l'Associazione Quadri e Capi Fiat – Rappresentanza può designare un numero massimo di due candidati, anche non associati al Fondo, comunicando contestualmente alla Commissione elettorale il raggruppamento in cui inserire la loro candidatura.

Ciascuna lista è composta e disposta secondo l'ordine alfabetico dei cognomi, riportando l'indicazione della Società di appartenenza e l'eventuale carica ricoperta negli organi del Fondo al momento delle elezioni.

Art. 8 - Esercizio del voto, scrutinio e proclamazione degli eletti

Al termine della fase di acquisizione delle candidature, la Commissione elettorale redige gli elenchi delle stesse per ciascuna lista e stabilisce le modalità di comunicazione delle istruzioni per il voto.

Och/

*



L'elettore può esprimere il proprio voto collegandosi al sito internet <u>www.fondoquadrifiat.it</u> dove sarà ben visibile il link al seggio elettronico e le istruzioni per il corretto esercizio del voto stesso.

Il seggio elettronico sarà costituito con specifica evidenza nella home page del sito e ciascun associato potrà collegarsi autenticandosi tramite specifica procedura, con user ID e password, atta a consentire l'accesso alla lista del proprio raggruppamento di appartenenza, assicurando l'anonimato e la massima riservatezza al voto espresso.

Ciascun iscritto al Fondo può indicare un massimo di quattro preferenze nell'ambito dei candidati presenti nella lista del proprio raggruppamento. Le preferenze si esprimono utilizzando la casella elettronica posta in linea con il nome del candidato prescelto, secondo la specifica procedura concordata con il service fornitore del servizio.

Le elezioni saranno valide qualunque sia la percentuale degli associati votanti.

Terminato il periodo di svolgimento delle operazioni di voto, la Commissione elettorale dà disposizioni al service per procedere allo scrutinio automatico del voto elettronico.

Al termine delle operazioni di scrutinio, la Commissione elettorale redige il verbale delle operazioni svolte, con indicazione delle tre graduatorie degli eletti, assegnando i seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno di ogni raggruppamento entro il limite numerico massimo stabilito dall'art. 2.

A parità di voti viene eletto il candidato con eventuale presenza pregressa nell'Assemblea dei Delegati o in altri Organi del Fondo e, in subordine, con maggiore anzianità d'iscrizione al Fondo, e, in caso di ulteriore parità, di maggiore età anagrafica.

I cambiamenti di società di appartenenza senza la perdita della qualità di associato non comportano decadenza della carica di rappresentante, appartenente al raggruppamento originario, anche qualora il cambiamento comporti l'appartenenza a una società di un altro raggruppamento.

Il verbale sarà sottoscritto da tutti i componenti della Commissione elettorale e dovrà contenere, per ciascun raggruppamento, le seguenti indicazioni:

- il numero di candidati
- il numero degli associati aventi diritto al voto
- il numero dei associati che hanno esercitato il diritto al voto

Il Consiglio di Amministrazione pubblicherà, con apposito comunicato tramite il sito internet del Fondo ed eventuali altri mezzi, i risultati delle elezioni entro 48 ore dalla chiusura delle operazioni di voto.

Tutto il materiale elettorale deve essere conservato per tre anni e potrà essere distrutto non prima che siano trascorsi tre mesi dai risultati della successiva elezione.

Art. 9 - Modifiche al Regolamento elettorale

Il Consiglio di Amministrazione provvede alle eventuali modifiche che si rendano necessarie a seguito di variazioni significative nel numero degli iscritti o nella compagine associativa, nonché

Out



per adeguamento a disposizioni di legge, regolamentari o dell'Autorità di vigilanza oppure, infine, per eventuali nuove definizioni contrattuali tra le Parti istitutive.

Art. 10 - Ricorsi

Eventuali ricorsi devono essere inoltrati al Consiglio di Amministrazione del Fondo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali, mediante lettera raccomandata A.R. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei Sindaci e del preposto al Controllo Interno, dovrà deliberare circa l'accoglimento o meno del ricorso entro ulteriori 48 ore senza formalità di rito e con decisione definitiva, non soggetta a riesame.

Qualora in accoglimento del ricorso venga dichiarata la decadenza di un componente neo-eletto nell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione adotterà, con la stessa delibera, i provvedimenti necessari nel rispetto delle norme statutarie.

& H

Q